

N. 72009 DI REP.

N. 21044 DI RACC.

**MODIFICHE A STATUTO DI FONDAZIONE
RICHIESTE DALLA REGIONE LOMBARDIA
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO GIURIDICO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette) addì 24 (ventiquattro) luglio.

In Borgo San Giacomo, Via Leonardo da Vinci n. 1.

Avanti a me dottor Mario Brunelli, Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, ed alla presenza dei testimoni signori:

Palmese Leonardo, nato a Postiglione il 20 ottobre 1961, residente a Borgo San Giacomo, Via Borsellino n. 19, e
Garioni Silvia, nata ad Orzinuovi il 15 dicembre 1984, residente a Borgo San Giacomo, Via Cremona n. 13,

E' COMPARSO IL SIGNOR

PARINI IGNAZIO, nato ad Orzinuovi il 25 luglio 1959, residente e fiscalmente domiciliato a Borgo San Giacomo, Via Bodini n. 2/A, che agisce nel presente atto in qualità di legale rappresentante, nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo, della **"FONDAZIONE CASTELLO DI PADERNELLO - Storia e cultura per la riqualifica di un territorio"** (in forma abbreviata **"FONDAZIONE CASTELLO DI PADERNELLO"**), con sede e domicilio fiscale in Borgo San Giacomo, frazione Padernello, Via Cavour n. 1 (codice fiscale 02710860988) come risulta dall'atto costitutivo della fondazione stessa in data 15 dicembre 2005 n. 69183/19981 di mio rep., registrato a Brescia il 28 dicembre 2005 al n. 4984/1 serie 1 e in forza della deliberazione consigliare in data 17 luglio 2007, qui allegata in copia autentica sotto la **lettera "A"**.

Detto comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo,

premette:

- che in forza di quanto risulta dal citato atto costitutivo della Fondazione egli in qualità di Presidente è stato delegato dai soci fondatori a svolgere tutte le pratiche occorrenti per far conseguire alla Fondazione il riconoscimento ai sensi delle vigenti leggi e ad apportare all'atto costitutivo ed allo statuto tutte le varianti che fossero a tal fin richieste dalle competenti Autorità;

- che la Regione Lombardia in sede di istruttoria della pratica per il riconoscimento della personalità giuridica in capo alla Fondazione, ha richiesto alcune modifiche allo statuto come risulta dalla nota in data 17 gennaio 2007 n. Al.2007.0008148 di prot. qui allegata per estratto sotto la **lettera "B"**;

- che il Consiglio Direttivo, con deliberazione in data 17 luglio 2007 ha espresso parere favorevole in ordine alle anzidette richieste della Regione Lombardia;

ciò premesso,

il componente nella detta sua qualità ed avvalendosi dei poteri a lui come sopra conferiti, apporta allo statuto della Fondazione le modificazioni in appresso indicate:

Articolo 3: viene aggiunto il seguente ultimo comma:

"La fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia";

Articolo 4: la prima parte dell'articolo 4 viene modificata nel seguente modo:

"Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purchè le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'intera attività della fondazione, stante la natura non lucrativa della medesima. In particolare potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto.....". Fermo il seguito dell'articolo.

Articolo 12:

* al quarto comma vengono eliminate le parole da "Possono" a "mandato";

* all'ottavo comma:

- viene sostituito il testo del terzo alinea con il seguente: "deliberare in ordine alle modifiche dello statuto e approvare i regolamenti interni della Fondazione";

- viene eliminato il settimo alinea (nomina dei Revisore dei conti);

- viene sostituito il nono comma con il seguente: "Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione, assunta e depositata nelle forme di legge.".

Per effetto delle modifiche come sopra riportate il testo dell'articolo 12 è ora il seguente:

"Articolo 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di sei ed un massimo di undici, secondo determinazione dei soci fondatori - amministratori, ognuno dei quali ha facoltà di nominare un Consigliere.

L'Amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio Direttivo.

I soci Fondatori non amministratori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni dall'atto della nomina e sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i

membri restanti devono attivarsi nel rispetto delle designazioni di cui sopra alla sostituzione del membro di diritto che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria gestione ad eccezione di quelli espressamente riservati ad altri Organi di competenza indicati dal presente statuto.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei propri scopi, nonché approvare i programmi ed obiettivi annuali;
 - approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
 - deliberare in ordine alle modifiche dello statuto, approvare e modificare i regolamenti interni della Fondazione;
 - nominare il Segretario;
 - nominare la Direzione Artistica;
 - nominare i membri della Commissione di Consulta;
 - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
 - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
 - deliberare sulle erogazioni, nell'ambito dei programmi generali approvati;
 - assumere personale dipendente determinando il compenso, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo;
 - deliberare l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con tutte le facoltà;
 - designare i rappresentanti negli organi degli enti e delle società partecipati;
 - deliberare sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la Pubblica Amministrazione;
 - promuovere azioni giudiziarie, deliberare sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
 - deliberare sulla istituzione di comitati anche scientifici e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri, la durata e proponendo la misura della relativa remunerazione.
- Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione, assunta e depositata nelle forme di legge.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate all'atto dell'attribuzione delle deleghe stesse.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; le votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio Direttivo, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario Generale, o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Le deliberazioni concernenti la proposta delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei componenti il Consiglio.".

Articolo 16: viene modificato il primo comma nel seguente modo: "Il revisore dei conti è nominato su iniziativa del Presidente dal Presidente dell'Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Brescia o dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili. Egli è l'organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa. Il Revisore dei Conti può essere invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il revisore dei conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato dall'organo che lo ha nominato.";

Articolo 27: viene così riformulato:

"La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti.

Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri, nonché agli organi esterni (Segretario, Revisore dei Conti, Direttore Artistico, Commissione di Consulta) compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle relative funzioni.

La carica di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere è gratuita.

In forza di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo potranno essere determinate speciali indennità nei limiti di legge a favore degli organi esterni predetti.

La retribuzione dei dipendenti è disciplinata in conformità alla legge, ai contratti ed agli usi.".

Viene allegato al presente atto sotto la **lettera "C"** il testo

delle statuto aggiornato con le modifiche di cui sopra, omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente.

Atto scritto con mezzi elettronici a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, completato di mio pugno e da me letto, presenti i testi al comparente che lo ha approvato dispensandomi dalla lettura degli allegati. Esso viene sottoscritto alle ore 17.10 (diciassette e minuti dieci).

Consta

di tre fogli e ne occupa nove pagine intere.

F.TO IGNAZIO PARINI

F.TO PALMESE LEONARDO teste

F.TO GARIONI SILVIA teste

F.TO MARIO BRUNELLI NOTAIO

ALLEGATO "C" DEL N. 72009/21044 DI REP.

<<FONDAZIONE

"CASTELLO DI PADERNELLO"

Storia e cultura per la riqualifica di un territorio>>

in forma abbreviata

<<FONDAZIONE CASTELLO DI PADERNELLO>>

S T A T U T O

Titolo I: Denominazione, Sede, Scopo, Operatività

Articolo 1: Denominazione

Articolo 2: Sede

Articolo 3: Scopi

Articolo 4: Ambiti operativi

Articolo 5: Modalità operative e vigilanza

Titolo II: Membri e Organi

Articolo 6: Membri della Fondazione

Articolo 7: Organi della Fondazione

Articolo 8: Soci Fondatori

Articolo 9: Soci di Partecipazione

Articolo 10: Soci Sostenitori

Articolo 11: Presidente

Articolo 12: Consiglio Direttivo

Articolo 13: Convocazione e quorum

Articolo 14: Assemblea dei Soci

Articolo 15: Segretario e Segreteria Amministrativa

Articolo 16: Revisore dei Conti

Articolo 17: Direzione Artistica

Articolo 18: Commissione di Consulta

Titolo III: Regole e Requisiti generali

Articolo 19: Requisiti, incompatibilità, decadenza e sospensione

Articolo 20: Conflitto di interesse

Articolo 21: Esclusione e recesso

Titolo IV: Patrimonio e Rendita

Articolo 22: Patrimonio (Fondo di Dotazione)

Articolo 23: Rendita (Fondo di Gestione)

Articolo 24: Esercizio Finanziario

Articolo 25: Libri obbligatori

Titolo V: Personale, compensi e rimborsi

Articolo 26: Personale e servizi

Articolo 27: Compensi e rimborsi

Titolo VI: Modifica dello Statuto - Scioglimento, estinzione, liquidazione

Articolo 28: Modifica dello Statuto

Articolo 29: Scioglimento

Articolo 30: Clausola di rinvio

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OPERATIVITA'

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una Fondazione denominata

<<FONDAZIONE

"CASTELLO DI PADERNELLO"

Storia e cultura per la riqualifica di un territorio>>

in forma abbreviata

<<FONDAZIONE CASTELLO DI PADERNELLO>>

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Castello di Padernello".

Il caratteristico nome del piccolo paese medioevale della Bassa Bresciana, preso in prestito dalla Fondazione, servirà a significare da subito gli intendimenti e l'indirizzo gestionale di tutto il movimento culturale. L'arte e la ricerca del "bello" inteso come recupero di un patrimonio architettonico sono le idee alle quali si sono ispirati i fondatori.

Articolo 2

Sede

La sede della Fondazione è in Borgo San Giacomo, frazione Padernello, via Cavour n° 1.

Potranno essere costituiti delegazioni e uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

La Fondazione è una persona giuridica privata senza scopo di

lucro e non può distribuire utili. Essa è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale; ed è regolata dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione ha come finalità il recupero, la promozione e la valorizzazione del Castello di Padernello (Castello Martinengo) e di altri importanti monumenti e luoghi del territorio che eventualmente entreranno nella disponibilità di utilizzo e nella possibilità di intervento da parte della Fondazione stessa.

Il fine auspicato sarà la più ampia fruibilità da parte del pubblico attraverso ogni tipo di iniziativa compatibile con gli scopi della Fondazione, che porti il Castello e il borgo, ad essere un centro vitale, culturale, di storia e d'arte, inserendosi in un contesto più ampio di recupero di valori fondanti sull'educazione alla salvaguardia del patrimonio culturale per concorrere a rendere più stretto il rapporto tra la storia del territorio ed il suo futuro.

La Fondazione favorirà, pertanto, il recupero architettonico dell'immobile, ponendosi anche quale centro di promozione dei beni e delle attività culturali ed interagendo con organismi nazionali ed internazionali anche al fine di sviluppare forme di collaborazione di alta cultura.

La fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 4

Ambiti operativi

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purchè le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'intera attività della fondazione, stante la natura non lucrativa della medesima. In particolare potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti, mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in

gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento degli scopi, analoghi a quelli della fondazione effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgono in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

f) promuovere e organizzare eventi, spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti;

g) promuovere studi, ricerche e progetti per l'approfondimento e la ricostruzione storica dei luoghi e degli avvenimenti legati al territorio interessato dalla Fondazione;

h) incrementare la raccolta di documenti, di studi e di materiale librario afferenti le proprie finalità;

i) istituire e promuovere premi di ricerca e borse studio per studiosi e ricercatori che intendano approfondire le tematiche attinenti agli scopi della Fondazione;

l) promuovere attività di formazione ed aggiornamento degli operatori di tutte le attività culturali, sociali ed economiche del territorio;

m) garantire la raccolta, funzionalità e fruibilità dell'eventuale archivio e/o biblioteca;

n) organizzare attività commerciali compatibili ed in sintonia con l'ambiente che permettano alla fondazione di reperire risorse dirette ed indirette per perseguire i propri scopi;

o) comunque compiere tutti gli atti e attività che siano anche solo strumentalmente legati agli scopi e per le finalità della fondazione, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché dell'economicità della stessa, idonei al perseguimento dei propri fini statuari nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 5

Modalità operative e vigilanza

La Fondazione opera nel rispetto di regolamenti interni proposti ed approvati dal Consiglio Direttivo che disciplinano le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Ai regolamenti interni viene demandata anche la disciplina specifica in materia di programmazione pluriennale dell'attività della Fondazione.

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art.25 del Codice Civile e della legislazione

speciale in materia.

TITOLO II - MEMBRI E ORGANI

Articolo 6

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in :

- Soci Fondatori;
- Soci Partecipanti;
- Soci Sostenitori.

I Soci di Partecipazione e i Soci Sostenitori si riuniscono nella Assemblea dei Soci, alla quale hanno diritto di intervenire senza diritto di voto il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci ;
- il Segretario;
- il Revisore dei Conti;
- la Direzione Artistica;
- la Commissione di Consulta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e funzioni di disciplina delle adunanze degli organi ad esclusione del Revisore dei Conti;

- al Consiglio Direttivo sono riservate le funzioni di indirizzo e gestione della Fondazione;
- al Revisore dei Conti sono riservate le funzioni di controllo;
- il Segretario ha funzioni esecutive;
- la Direzione Artistica ha funzioni propositive e di consulenza artistica;
- la Commissione di Consulta ha funzioni tecnico-consultive.

Articolo 8

Soci Fondatori

I soci Fondatori sono:

- il Comune di Borgo San Giacomo;
- la Società "Castelli & Casali srl", con sede in Orzinuovi, via Donzellini n. 39/a;
- la "CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Leno, via Garibaldi n. 25,
- la "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Borgo San Giacomo, via Don Petrobelli n. 11,
- la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VEROLAVECCHIA - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Verolavecchia, Piazza G.Verdi N. 17,
- la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Ghedi (BS), piazza Roma n. 17,
- la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA

FRANCIACORTA - POMPIANO (BRESCIA) SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Pompiano, piazza S.Andrea n. 12/14,
- la Società "COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A." in breve "COGEME S.P.A.", con sede in Rovato, via XXV Aprile N. 18,
- il Sig. PARINI IGNAZIO (nato ad Orzinuovi il 25 Luglio 1959, residente a Borgo San Giacomo, via Bodini N. 2/A;
- il Sig. GALLIA SECONDO NATALE (nato a Borgosatollo il 10 agosto 1953, residente a Borgo San Giacomo, frazione Padernello, via Fornello n. 11);
- il Sig. GILBERTI VIRGINIO (nato a Verolanuova il 2 Agosto 1946, residente a Verolanuova, via Dante Alighieri N. 11).

Non possono decadere o essere sostituiti, ad eccezione degli Enti Bancari che possono nominare, in sostituzione, Fondazioni di loro emanazione e provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo.

I soci Fondatori possono decidere di partecipare o non partecipare al Consiglio Direttivo.

I soci Fondatori che decidono di essere presenti nel Consiglio Direttivo rispondono di tutte le decisioni del Consiglio stesso e partecipano alle spese di gestione della Fondazione.

I soci Fondatori che decidono di non essere amministratori versano esclusivamente la quota stabilita per la costituzione della Fondazione e non partecipano alle spese di gestione. Per loro scelta possono aderire a singole iniziative, partecipando al finanziamento delle relative spese.

Articolo 9

Soci di Partecipazione

Nominati tali dal Consiglio Direttivo, possono ottenere la qualifica di "Soci di Partecipazione", tutti quei soggetti (persone fisiche, enti pubblici o privati) che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, determinato nel minimo dal Consiglio Direttivo stesso.

La qualifica di Socio di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata.

Il Socio di Partecipazione, qualora intenzionato, ha il diritto di partecipazione alla Commissione di Consulta che propone indirizzi ed iniziative al Consiglio Direttivo.

Il Socio di Partecipazione, nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, potrà utilizzare a carattere occasionale, alcune sale del Castello per eventuali manifestazioni di carattere promozionale di rappresentanza dell'immagine propria o dell'attività svolta.

I Soci di Partecipazione e i Soci Sostenitori si riuniscono nella Assemblea dei soci, alla quale, come già precisato all'articolo 6, possono intervenire il Presidente e i Membri del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 10
Soci Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Soci Sostenitori " le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti no-profit, istituti scolastici pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo o con una attività anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Soci Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nelle attività della Fondazione. La qualifica di Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 11
Presidente

Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i consiglieri, così come il Vice Presidente: i medesimi sono anche Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando avvocati.

Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente; in caso di mancanza, assenza o impedimento del Vice Presidente, da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di sei ed un massimo di undici, secondo determinazione dei soci fondatori - amministratori, ognuno dei quali ha facoltà di nominare un Consigliere.

L'Amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio Direttivo.

I soci Fondatori non amministratori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni dall'atto della nomina e sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i

membri restanti devono attivarsi nel rispetto delle designazioni di cui sopra alla sostituzione del membro di diritto che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria gestione ad eccezione di quelli espressamente riservati ad altri Organi di competenza indicati dal presente statuto.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei propri scopi, nonché approvare i programmi ed obiettivi annuali;
 - approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
 - deliberare in ordine alle modifiche dello statuto, approvare e modificare i regolamenti interni della Fondazione;
 - nominare il Segretario;
 - nominare la Direzione Artistica;
 - nominare i membri della Commissione di Consulta;
 - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
 - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
 - deliberare sulle erogazioni, nell'ambito dei programmi generali approvati;
 - assumere personale dipendente determinando il compenso, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo;
 - deliberare l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con tutte le facoltà;
 - designare i rappresentanti negli organi degli enti e delle società partecipati;
 - deliberare sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la Pubblica Amministrazione;
 - promuovere azioni giudiziarie, deliberare sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
 - deliberare sulla istituzione di comitati anche scientifici e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri, la durata e proponendo la misura della relativa remunerazione.
- Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione, assunta e depositata nelle forme di legge.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate all'atto dell'attribuzione delle deleghe stesse.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; le votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio Direttivo, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario Generale, o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Le deliberazioni concernenti la proposta delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei componenti il Consiglio.

Articolo 13

Convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 30% dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei comprovanti l'avvenuta pubblicità, ivi compresa la posta elettronica. L'avviso di convocazione va comunque inoltrato almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 giorni prima la data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio Direttivo sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio Direttivo sia in prima che in seconda convocazione delibera con la maggioranza stabilita al precedente art. 13. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Articolo 14

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci di Partecipazione e dai Soci Sostenitori. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei Soci è organo consultivo, formula proposte per la programmazione dell'attività della Fondazione, viene

convocata dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione e possono intervenire ad essa, senza diritto di voto, tutte le componenti della Fondazione medesima.

Articolo 15

Segretario e segreteria amministrativa

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario generale e stabilisce la durata dell'incarico.

Il Segretario è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare il Segretario :

- collabora con il Consiglio Direttivo nella stesura del programma e degli obiettivi annuali;
- collabora con il Consiglio Direttivo nella stesura del Regolamento della Fondazione;
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio Direttivo nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa ed interviene senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La Segreteria Amministrativa, ove nominata, è diretta dal Segretario ed è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario stesso.

La Segreteria Amministrativa è ufficio ausiliario interno alla Fondazione per un'efficace esecutività della medesima, cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.

Articolo 16

Revisore dei conti

Il revisore dei conti è nominato su iniziativa del Presidente dal Presidente dell'Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Brescia o dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili. Egli è l'organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa. Il Revisore dei Conti può essere invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato dall'organo che lo ha nominato.

Articolo 17

Direzione artistica

Il Consiglio Direttivo nomina una Direzione Artistica e ne stabilisce la natura e durata dell'incarico. Un rappresentante delegato dalla Direzione Artistica denominato Direttore Artistico è membro di diritto della Commissione di Consulta, ha una funzione consultiva e propositiva, recepisce e sviluppa gli indirizzi artistici del Consiglio Direttivo, si avvale della collaborazione della Commissione di Consulta, è referente artistico dell'attività della Fondazione.

In particolare la Direzione:

- collabora con il Consiglio Direttivo e la Commissione di Consulta nella stesura del programma artistico annuale;
- collabora con il Consiglio Direttivo e la Commissione di Consulta nella stesura del Regolamento di utilizzo degli immobili della Fondazione o alla stessa affidati;
- provvede alla gestione artistica della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- predispone previsioni e consuntivi di spesa di ogni singolo intervento attuato;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio Direttivo nonché agli atti del Presidente.

Egli su invito del Consiglio Direttivo partecipa ed interviene senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso.

La Direzione Artistica, è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio Direttivo.

La Direzione Artistica è ufficio ausiliario interno alla Fondazione per un'efficace azione della medesima, cura l'attuazione delle deliberazioni in campo artistico degli Organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento artistico amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.

Articolo 18

Commissione di Consulta

La Commissione di Consulta è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione, tra i Soci di Partecipazione nonché tra le persone fisiche che prestano il loro contributo professionale alla Fondazione.

Alla Commissione di Consulta partecipa di diritto il Direttore Artistico che ne è il referente nei confronti del Consiglio

Direttivo.

La Commissione di Consulta svolge, in collaborazione con il Direttore Artistico e il Segretario, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri della Commissione di Consulta durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

La Commissione di Consulta è presieduta dal Presidente della Fondazione e si riunisce su convocazione di quest'ultimo o di suo delegato. Alle riunioni partecipa il Segretario e il Direttore Artistico.

TITOLO III - REGOLE E REQUISITI GENERALI

Articolo 19

Requisiti, incompatibilità, decadenza e sospensione

Possono far parte degli organi della Fondazione tutti i cittadini italiani in possesso di requisiti di onorabilità e idoneità etica, annoverabili tra le persone di qualsiasi categorie economica e professionale del settore pubblico o privato.

Non possono essere ricoperte contemporaneamente da uno stesso soggetto due o più delle seguenti cariche: membro del Consiglio Direttivo, Revisore dei Conti e Segretario.

Non possono ricoprire la carica di membri di un qualsiasi organo della Fondazione:

- i soggetti che svolgano incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione;
- i soggetti non compatibili con la qualità degli organi della Fondazione, dove per diversa qualità si intendono, quelle persone individuate in via generale nei componenti di altri organi amministrativi pubblici o privati che per oggetto sociale possano risultare in palese contrasto con la determinazione delle scelte riguardo agli scopi prefissati dalla Fondazione;
- i dipendenti della Fondazione o delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate.

In deroga a quanto sopra previsto e su espressa delibera di Consiglio Direttivo non esiste incompatibilità tra l'incarico di membro degli organi collegiali della Fondazione ed incarichi accademici anche retribuiti.

Ciascun componente degli organi della Fondazione ha l'obbligo di comunicare immediatamente le cause di decadenza e sospensione nonché delle incompatibilità che ritiene lo riguardino all'organo di appartenenza.

In caso di incompatibilità sopravvenuta il soggetto deve entro venticinque giorni optare tra le cariche incompatibili, dandone informazione all'organo di appartenenza. In difetto verrà dichiarato decaduto ai sensi del presente articolo.

Decadono da ogni carica statutaria ricoperta nella Fondazione coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità d'agire.

Articolo 20

Conflitto di interesse

I componenti degli organi che si trovino per qualsiasi causa in conflitto d'interessi con la Fondazione debbono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e debbono astenersi da ogni attività deliberativa della Fondazione medesima.

Sarà compito del Segretario effettuare le segnalazioni relative alla sussistenza di possibili conflitti d'interesse al Consiglio Direttivo.

In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione ed astensione di cui ai commi precedenti, ciascun organo, adotta in relazione alla gravità dell'evento le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione, ed in caso di permanenza del conflitto di interessi per più di una seduta, può comminare la sanzione della decadenza dalla carica.

Articolo 21

Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza l'esclusione dei soci di Partecipazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I soci di partecipazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Soci Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione mentre potrebbero essere oggetto di ricusazione da parte del Consiglio Direttivo gli organi

nominati dagli stessi per eventuali inadempimenti degli obblighi e dei doveri.

TITOLO IV - PATRIMONIO E RENDITA

Articolo 22

Patrimonio - Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente statuto.

Sono considerati patrimonio altresì i beni durevoli acquistati dalla Fondazione allo scopo della loro concessione in comodato ad altri soggetti.

Il patrimonio si incrementa inoltre per effetto di eventuali accantonamenti a riserva o acquisizione di immobili e mobili a qualsiasi titolo pervenuti alla Fondazione ed esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio per volontà del dante causa, nonché delle plusvalenze, anche derivanti da valutazione, che la legge permette di imputare direttamente a patrimonio netto.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili, immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 23

Rendita - Fondo di gestione

Ai fini del presente statuto si considera rendita l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione della rendita le quote di utili realizzati dalle singole iniziative al netto delle spese.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

- dai contributi previsti dal presente statuto e dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatore o da altri Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 24

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Segretario.

Il bilancio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa (Relazione di bilancio).

La relazione sulla gestione illustra, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari, nonché le politiche perseguite per garantire la sostanziale integrità del patrimonio.

Il progetto di bilancio deve restare depositato presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'adunanza del Consiglio Direttivo chiamato ad approvarlo. Il bilancio approvato e la relazione integrativa potranno essere consultati dai soci ad ogni adunanza del Consiglio Direttivo previa richiesta scritta di almeno cinque giorni prima.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, dovranno essere impiegati per la ricostituzione del Patrimonio, eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del medesimo per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 25

Libri obbligatori

La Fondazione tiene i seguenti libri:

- a) libro dei Membri e degli Organi della Fondazione;
- b) libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle delibere d'urgenza del Presidente;
- e) libro dei verbali del revisore dei conti;
- f) libro giornale;
- g) libro degli inventari;
- h) il registro fatture entrate ed uscite.

Titolo V - PERSONALE, COMPENSI E RIMBORSI

Articolo 26

Personale e servizi

La Fondazione può avvalersi di proprio personale, regolato dalle norme di lavoro di diritto privato, nell'ambito della disciplina lavoristica tipica del settore.

Può affidare, anche in via continuativa, funzioni e servizi a soggetti esterni.

Articolo 27

Compensi e rimborsi

La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti.

Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri, nonché agli organi esterni (Segretario, Revisore dei Conti, Direttore Artistico, Commissione di Consulta) compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle relative funzioni.

La carica di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere è gratuita.

In forza di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo potranno essere determinate speciali indennità nei limiti di legge a favore degli organi esterni predetti.

La retribuzione dei dipendenti è disciplinata in conformità alla legge, ai contratti ed agli usi.

Titolo VI - MODIFICA DELLO STATUTO - SCIoglimento, ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE

Articolo 28

Modifica dello statuto

Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole di almeno l'ottanta per cento dei soci fondatori (amministratori e non amministratori) aventi diritto di voto.

Articolo 29

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso/comodato alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in

disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 30

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO IGNAZIO PARINI

F.TO PALMESE LEONARDO teste

F.TO GARIONI SILVIA teste

F.TO MARIO BRUNELLI NOTAIO